



COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

DI ACQUEDOTTO

ADOTTATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 30.11.2013

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Assunzione diretta del servizio**
- Art. 2 Vigilanza igienica**
- Art. 3 Direzione e sorveglianza tecnica**
- Art. 4 Manutenzione degli impianti**
- Art. 5 Servizi amministrativi e contabili**

TITOLO SECONDO – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

- Art. 6 Impianti per uso pubblico**
- Art. 7 Limiti di erogazione dell'acqua**
- Art. 8 Uso delle fontanine**
- Art. 9 Eccezioni**
- Art. 10 Bocche da incendio stradali**
- Art. 11 Interruzione del servizio in caso di incendio**

TITOLO TERZO – CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI

Capo I Norme amministrative e di carattere generale

- Art. 12 Uso dell'acqua**
- Art. 13 Rete di distribuzione**
- Art. 14 Diramazioni dell'acquedotto**
- Art. 15 Limiti del servizio**
- Art. 16 Sistema di distribuzione dell'acqua**
- Art. 17 Apparecchi di misurazione**
- Art. 18 Domanda di concessione**
- Art. 19 Accettazione del Regolamento**
- Art. 20 Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni**
- Art. 21 Uso determinato dell'acqua**
- Art. 22 Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione**
- Art. 23 Durata delle concessioni**
- Art. 24 Subentro alle concessioni**
- Art. 25 Irregolarità del subentro**

Art. 26 Spese e tasse

Capo II – Norme tecniche per gli allacciamenti

Art. 27 Definizione di “allacciamento”

Art. 28 Proprietà dell’allacciamento

Art. 29 Manomissioni dell’allacciamento

Art. 30 Responsabilità sull’allacciamento

Art. 31 Esecuzione e manutenzione dell’allacciamento

Art. 32 Saracinesca di presa e di arresto

Art. 33 Collocazione del contatore

Art. 34 Suddivisione dei contatori

Art. 35 Diametro dell’allacciamento

Art. 36 Modifica delle opere di allacciamento

Art. 37 Impianti interni

Art. 38 Qualità del materiale degli impianti interni

Art. 39 Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni

Art. 40 Ispezioni e verifiche

Art. 41 Responsabilità verso terzi

Capo III – Concessioni speciali

Art. 42 Concessioni temporanee

Art. 43 Allacciamenti per uso industriale

Art. 44 Bocche da incendio private

Art. 45 Allacciamenti per bocche da incendio private

Art. 46 Limitazioni nell’uso delle bocche da incendio private

Art. 47 Prova di funzionamento delle bocche da incendio private

Art. 48 Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private

Art. 49 Riempimento piscine

Capo IV – Norme relative ai pagamenti dei canoni e dei consumi

Art. 50 Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

Art. 51 Temporanee interruzioni del servizio

- Art. 52** Pagamento dei canoni e dei consumi
- Art. 53** Ruoli di riscossione
- Art. 54** Interruzione del servizio per morosità
- Art. 55** Lettura dei contatori
- Art. 56** Verifica dei contatori
- Art. 57** Indicazioni erranee dei contatori
- Art. 58** Abbuoni per perdite occulte

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

- Art. 59** Reclami
- Art. 60** Violazione delle norme contrattuali
- Art. 61** Manomissione dei sigilli
- Art. 62** Contravvenzioni
- Art. 63** Rimborso delle spese
- Art. 64** Risparmi idrici
- Art. 65** Utilizzazione acque piovane
- Art. 66** Emergenze idriche
- Art. 67** Variazioni al regolamento ed alle tariffe

Tabella addebiti vari e penali

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Assunzione diretta del servizio

Il Comune assume direttamente l'impianto e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, a norma dell'art. 10, comma 1, della L. 05.01.1994, n. 36 sulle disposizioni in materia di risorse idriche.

La gestione degli acquedotti di regola viene esercitata in economia ed il presente regolamento è predisposto per tale tipo di condizione.

ART. 2

Vigilanza igienica

La sorveglianza igienica sul servizio si attua mediante due tipi di controlli.

Controlli interni:

- effettuati dal gestore del servizio idrico per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante analisi chimico – batteriologiche;
- i punti di prelievo dei campioni da controllare sono concordati con l'Azienda Sanitaria Provinciale;
- per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico può stipulare convenzioni con altri gestori di servizi idrici;

Controlli esterni:

effettuati dall'Azienda Sanitaria Provinciale per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge.

ART. 3

Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio tecnico comunale, il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare, nei limiti del possibile, la continuità nella erogazione dell'acqua. Nell'Ufficio Tecnico deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell'acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni ecc....

ART. 4

Manutenzione degli impianti

Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato oppure saranno affidate in appalto a ditta specializzata, sotto le norme, condizioni e modalità contenute nel capitolato speciale d'appalto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà informare l'Ufficio Tecnico Comunale di

qualunque fatto inerente all'acquedotto comunale, per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

Art. 5

Servizi amministrativi e contabili

Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all'Ufficio Tecnico ed al Servizio finanziario, cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico della gestione del servizio.

TITOLO SECONDO

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

ART. 6

Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanine pubbliche
- b) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi
- c) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici
- d) le bocche antincendio installate sul suolo pubblico

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguito dal Comune a proprie spese.

E' fatto divieto di prelevare acqua:

- dalle fontanine pubbliche per usi diversi da quelli domestici
- dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi a cui sono destinate
- dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendio

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) b) c).

ART. 7

Limiti di erogazione dell'acqua

Le fontanine pubbliche distribuiscono normalmente l'acqua potabile in modo continuativo.

L'Amministrazione comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio, da una particolare siccità, tale da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo dell'acqua.

In tali casi il Comune potrà anche provvedere alla distribuzione dell'acqua potabile soltanto mediante le fontanine pubbliche, sospendendo, in tutto o in parte, le concessioni fatte ai privati.

L'erogazione alle fontanine potrà essere sospesa nella stagione invernale.

ART. 8

Uso delle fontanine

A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:

- attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore ai 50 litri;
- attingere o derivare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne ecc., oppure per riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;
- attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come innaffiare orti, giardini ecc., lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, ecc; dai divieti di cui sopra sono esclusi i lavori realizzati in economia dal Comune.

Le fontanine devono essere costruite in modo che non sia possibile inquinare l'acquedotto, qualora ne venga fatto uso regolare. Chi ne usufruisce, peraltro, è obbligato:

- a porre i recipienti in modo che il deflusso dalla fontana sia libero e la bocca di uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente;
- a non toccare con le mani la bocca d'uscita dell'acqua e a non bervi direttamente.

ART. 9

Eccezioni

In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, il Sindaco può consentire la deroga temporanea ai divieti contemplati nel precedente articolo, subordinando il rilascio della speciale autorizzazione all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.

Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.

ART. 10

Bocche da incendio stradali

Per i servizi antincendio, l'Amministrazione comunale provvede all'installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto.

Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l'innaffiamento stradale.

ART. 11

Interruzione del servizio in caso di incendio

Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, sia essa prelevata dalle bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente concesse ai privati a norma del successivo articolo 44, l'Amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua, chiudendo le prese agli utenti privati o anche le fontanelle pubbliche.

TITOLO TERZO
CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI

Capo I

Norme Amministrative di carattere generale

ART. 12

Uso dell'acqua

L'acqua verrà di norma concessa per uso domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi, ad esclusione dei periodi di emergenza idrica determinati da ordinanza del Sindaco, nei limiti dell'estensione e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta scritta e dietro pagamento dei contributi fissati dal presente regolamento.

Per le zone non canalizzate, il Comune può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per la costruzione della tubazione stradale; l'entità e le modalità di pagamento del contributo a fondo perduto saranno determinate di volta in volta dal Comune secondo le particolarità del caso.

L'utente che usa l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo, minimo un anno, (o dalla data d'inizio della fornitura, se risalente a meno di un anno).

Al fine di ripartire i costi fissi di gestione del servizio, viene stabilita una quota fissa di tariffa da applicare a tutte le utenze, la cui misura sarà stabilita in sede di deliberazione delle tariffe del servizio.

ART. 13

Rete di distribuzione

L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari e usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi.

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità. I lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione saranno a cura e a carico del richiedente. Le lottizzazioni di aree di terreno o la costruzione di strade private per l'urbanizzazione di terreni, dovranno in ogni caso essere complete di rete idrica di distribuzione a carico dei proprietari interessati, fermo rimanendo il diritto del Comune di immettersi nella proprietà e nella manutenzione di tale rete e di autorizzare i singoli allacciamenti alle condizioni generali previste dal presente regolamento.

ART. 14

Diramazioni dell'acquedotto

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale. Qualora esse vengano collocate od estese alla proprietà ed alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

- costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria, resa in forma di scrittura privata;
- lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico - sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'Ufficio tecnico;
- riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
- concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possano essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

ART. 15

Limiti del servizio

L'acqua potabile verrà fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione e per i danni che ne potessero conseguire.

Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.

Quando l'interruzione è prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

ART. 16

Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata da contatore. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche antincendio o casi particolari.

ART. 17

Apparecchi di misurazione

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misurazione sono stabiliti, in relazione alla natura della fornitura, e forniti esclusivamente dal Comune ed è vietato l'acquisto presso privati fornitori. Solo in casi eccezionali può essere consentita la posa in opera di contatori acquistati presso privati ma in tal caso, prima di dare inizio all'erogazione, gli apparecchi dovranno essere sottoposti a controllo da parte del personale comunale. Allo stesso modo è vietata la rimozione o sostituzione dell'apparecchio di misurazione. La mancata osservanza di queste disposizioni darà corso all'addebito di una penale, i cui importi sono riportati nella tabella in appendice al presente regolamento.

Tutti gli apparecchi misuratori saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore potranno dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

L'Ente ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura qualora lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso o di giustificazione; i cambi o spostamenti realizzati su richiesta o per fatto dovuto all'utente sono eseguiti a spese dell'utente stesso.

ART. 18

Domanda di concessione

Per ottenere la concessione dell'acqua potabile gli interessati dovranno presentare al Comune domanda in competente bollo, utilizzando il modulo predisposto dal Comune stesso.

Nella domanda devono essere indicati:

cognome e nome o ragione sociale del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita I.V.A;

- ubicazione e dati catastali dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;
- numero unità immobiliari da allacciare;
- diametro tubo d'allaccio richiesto (da ½" a 1");
- diametro contatore richiesto;
- dimensioni pozzetto per installazione contatore;
- dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 45 della L. 28.02.1985, n. 47, in ordine alla regolarità delle opere edili.

ART. 19

Accettazione del Regolamento

Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione con il precedente articolo 18 la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l'accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.

ART. 20

Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'articolo , oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento della idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme dei regolamenti d'igiene e del servizio comunale di fognatura.

L'amministrazione comunale si riserva, anche, la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche od igieniche lo richiedessero.

A seguito di richiesta, i lavori di scavo e rinterro per la posa delle tubazioni potabili possono essere eseguiti dal chiedente ed autorizzati dal Comune. Le spese totali per tali lavori e per intero stanno a carico del concessionario.

ART. 21

Uso determinato dell'acqua

L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata concessa e dichiarato nella domanda di concessione.

ART. 22

Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è, quindi, vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o altre unità immobiliari di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune.

E', altresì, vietata al concessionario ogni forma di subconcessione dell'acqua, anche a titolo gratuito, a favore di terzi.

ART. 23

Durata delle concessioni

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento.

Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante compilazione di modulo di cessazione utenza.

ART. 24

Subentro alle concessioni

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito ad altro proprietario od usufruttuario od inquilino.

Il concessionario ed i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario o locatario non assuma la concessione a proprio nome.

In tal caso, tanto l'utente che cessa, quanto quello che intende subentrare, dovranno darne partecipazione scritta al Comune al momento subentro, ed il nuovo concessionario dovrà dichiarare esplicitamente, di accettare gli impegni assunti dal predecessore.

Non sono ammessi altri casi di cessione del contratto.

ART. 25

Irregolarità del subentro

La mancata osservanza delle norme di cui all'articolo precedente, dà diritto al Comune di avvalersi del successivo art. 62.

ART. 26

Spese e tasse

Per ogni concessione di acqua, anche in caso di subentro di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura.

Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, ecc) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

Capo II

Norme tecniche per gli allacciamenti

ART. 27

Definizione di "allacciamento"

Costituiscono l' "allacciamento" le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione, fino al gruppo di misura dell'utenza, composto: saracinesca, gruppo di misura, saracinesca ed eventuale valvola di non ritorno.

ART. 28

Proprietà dell'allacciamento

La diramazione dell'allacciamento, fino al contatore compreso, è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte dell'allacciamento, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l'utente, pur sostenendone le spese di impianto e di manutenzione, ad ogni privilegio di legge in proposito.

ART. 29

Manomissioni dell'allacciamento

E' assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni ecc. agli apparecchi, tubazioni od altri accessori formanti l'allacciamento di alimentazione.

Ogni infrazione al presente articolo potrà dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura ed all'addebito della relativa penale.

ART. 30

Responsabilità sull'allacciamento

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ecc., di quella parte di allacciamento esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza stessa si riferisce. Pertanto, egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché l'allacciamento, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere all'allacciamento, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune e di conseguenza provvedere al ripristino.

ART. 31

Esecuzione e manutenzione dell'allacciamento

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al saracinesca dopo il contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura dell'utente, sotto la sua responsabilità e con le modalità stabilite.

Il Comune eseguirà solamente l'intervento tecnico sulle tubature esterne alla proprietà privata.

Questa disposizione si applica anche a tutti gli allacciamenti esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 32

Saracinesca di presa e di arresto

All'origine di ogni allacciamento di alimentazione verrà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante piccolo tombino a chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia del muro del fabbricato o nel muro di cinta, un saracinesca di arresto, sigillato coi piombi del Comune.

All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo codesto saracinesca.

All'estremità della diramazione di allacciamento, subito dopo il contatore, la valvola di ritegno, l'utente dovrà collocare un'altra saracinesca di arresto, che anche il Comune potrà manovrare per sue necessità.

ART. 33

Collocazione del contatore

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo come dalla eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni.

L'utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto.

Il contatore sarà collocato dentro una apposita nicchia chiusa con sportello metallico o di plastica, del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra della saracinesca di arresto con cui termina l'allacciamento, e ricavata all'entrata dello stabile, nel muro frontale del fabbricato o nelle sue immediate adiacenze, in corrispondenza del punto di immissione della condotta di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.

Il Comune potrà consentire l'installazione della cassetta e relativo contatore all'interno della proprietà quando lo stato dei luoghi ne impedisca la collocazione sul limite della proprietà purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche e comunque secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto divieto all'utente di apporre sigilli alla cassetta, in quanto dovrà sempre essere ispezionabile dal personale comunale.

Per le utenze già esistenti il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di imporre il cambiamento di ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

L'utente dovrà comunque sempre garantire agli incaricati del Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 34

Suddivisione dei contatori

Ogni fabbricato deve avere, di norma, un unico allacciamento e un unico contatore generale per ogni accesso esterno.

E' ammesso che un solo contatore serva a più fabbricati del medesimo utente, quando trattasi di portinerie, magazzini o altri edifici che, per la loro ubicazione all'interno della medesima proprietà cintata o per la loro particolare destinazione, possano, senza dubbi, considerarsi quali "dipendenze" dell'edificio principale, ancorché al medesimo non direttamente uniti.

Per i fabbricati costituiti da più unità immobiliari, dovrà essere installato un contatore per ogni singola unità immobiliare, a meno che, vi ostino oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico afferenti l'edificio servito, tali da rendere impossibile l'installazione dei misuratori singoli. L'installazione di contatori singoli è obbligatoria in ogni caso per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.

Ogni utenza, perciò, deve avere la sua colonna montante e, per ogni attacco con la colonna montante, vi deve essere una saracinesca di intercettazione, prima del contatore, sigillato coi piombi del Comune.

Tuttavia, avuto riguardo alle necessità tecniche dell'acquedotto ed alla struttura del fabbricato da servire, potrà essere eccezionalmente posta in opera un'unica colonna montante, coi contatori sulle diramazioni dei vari alloggi, quando rimangano assicurate le condizioni di cui all'articolo precedente.

Le stesse facoltà si hanno quando vengano richieste altre concessioni per uno stesso stabile ove siano già in opera una o più colonne montanti, che il Comune può far sostituire o trasformare per riordinare tutto l'impianto.

ART. 35

Diametro dell'allacciamento

Il diametro dell'allacciamento e del contatore saranno stabiliti dall' Ufficio tecnico, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente

Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, si potrà provvedere alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario quando il consumo e l'impianto privato non corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

ART. 36

Modifica delle opere di allacciamento

E', comunque in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di allacciamento, dando, di ciò, preavviso di almeno ventiquattro ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

ART. 37

Impianti interni

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.

Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro ed al numero dei rubinetti o loro equivalenti.

A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'Ufficio tecnico comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio pubblico e privato e dell'igiene.

ART. 38

Qualità del materiale degli impianti interni

Per tutte le opere di diramazione interna e loro accessori, dopo il contatore, il concessionario può utilizzare il tipo e la qualità di materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua.

Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere ai requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall'eccessivo calore estivo e dal gelo, facilmente accessibile per controlli e pulizia. Detti serbatoi dovranno essere, inoltre, muniti di coperchio e di scarico del troppo pieno non collegato direttamente a collettori di acque reflue; la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

ART. 39

Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

- non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua, potabile o non, o con condotti di fognature o di scarico, impianti contenenti vapore, acqua calda, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze, ecc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
- i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi, ecc., devono essere alimentati da speciali cassette alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevato almeno cinque centimetri sul massimo livello delle cassette stesse;

- per chiudere il deflusso dell'acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettatori, che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni;
- è vietata l'applicazione di piombo di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile;
- le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata e a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiori;
- nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del freddo e del calore;
- nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installate rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;
- è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costituiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.

L'utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto.

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle nel tempo prescrittogli.

Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventualmente imposta dal Comune a norma dell'ultimo comma dell'art., provocherà la sospensione del servizio.

ART. 40

Ispezioni e verifiche

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata. Il personale, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture o negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

ART. 41

Responsabilità verso terzi

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di allacciamento o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente, che ne è il responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.

Nemmeno per le dispersioni di acqua dovute al gelo, sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati; salvo quanto previsto dall'articolo 58.

Capo III

Concessioni speciali

ART. 42

Concessioni temporanee

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, ecc.), l'Amministrazione comunale potrà concedere l'esecuzione di allacciamenti temporanei, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, se ed in quanto applicabili, e sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.

Per le concessioni di durata inferiore al mese, potranno essere convenute di volta in volta condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfetario, stabilito dall'Amministrazione in relazione all'uso dell'acqua ed al diametro della presa.

ART. 43

Allacciamenti per uso industriale

Qualora la potenzialità dell'acquedotto lo consenta, l'Amministrazione comunale potrà concedere l'acqua anche per uso industriale o altro uso non domestico, sempre secondo le norme di cui ai precedenti Capi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che la Amministrazione stessa ritenesse opportuno impartire.

Anche per tali concessioni l'acqua verrà somministrata a contatore, secondo le tariffe deliberate dal Comune.

ART. 44

Bocche da incendio private

L'Amministrazione comunale può concedere, agli utenti dell'acquedotto, speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche da incendio, da installarsi nell'interno della proprietà privata.

Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le concessioni d'acqua per uso domestico.

Alla domanda di concessione, l'utente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi dell'impianto interno.

ART. 45

Allacciamenti per bocche da incendio private

La tubazione dell'allacciamento per l'alimentazione delle bocche da incendio private è munita, all'inizio della proprietà privata, di una saracinesca con volantino, che sarà lasciata sigillata aperta, onde tenere la condotta interna sotto la pressione d'esercizio dell'acquedotto.

All'estremità della tubazione, prima della bocca da incendio, oppure nel punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche da incendio, sarà posta, in pozzetto, un'altra saracinesca, chiusa e sigillata dal Comune.

Tutte le opere fino alla seconda saracinesca inclusa, saranno eseguite e mantenute a cura del concessionario.

ART. 46

Limitazioni nell'uso delle bocche da incendio private

Solo in caso di incendio, il concessionario può rompere il sigillo, aprire la saracinesca e immettere, così, l'acqua nelle condutture che alimentano le bocche.

Il dissuggellamento dovrà essere subito notificato, a cura del concessionario, al Comune, per il necessario ripristino del sigillo.

ART. 47

Prova di funzionamento delle bocche da incendio private

Prima che la seconda saracinesca venga chiusa e piombata, l'utente potrà provare gratuitamente il funzionamento delle bocche da incendio, previo nulla osta scritto da parte dell'Amministrazione comunale, la quale può imporre particolari prescrizioni di durata e di orario.

L'utente che volesse successivamente collaudare il suo impianto, dovrà, volta per volta, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fare presenziare alle suddette prove di funzionamento un suo incaricato.

ART. 48

Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'azione e all'efficacia delle bocche da incendio.

ART. 49

Riempimento piscine

L'utente proprietario di piscina di qualsiasi dimensione, che intende provvedere al riempimento della stessa, ha l'obbligo di informare preventivamente l'Ufficio Tecnico, onde ottenere il nulla osta.

Detta operazione sarà comunque da effettuarsi nelle ore notturne (dalle 23.00. alle 05.00) tenendo presente eventuali avvisi predisposti dall'Ente.

Il richiedente deve posizionare un contatore ad uso esclusivo per il riempimento e la manutenzione della piscina.

Capo IV

Norme relative ai pagamenti dei canoni e dei consumi

ART. 50

Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

ART. 51

Temporanee interruzioni del servizio

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione dei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzioni causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti, o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

ART. 52

Pagamento dei canoni e dei consumi

Il pagamento dei canoni per la fornitura d'acqua, dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione, delle quote fisse, dei canoni per concessioni di bocche da incendio e delle altre somme indicate nelle tariffe, si effettua in base a bollette emesse dal Comune ovvero dal soggetto incaricato.

Il pagamento delle bollette verrà effettuato secondo le modalità riportate nelle stesse entro un termine comunque non inferiore a venti giorni consecutivi dalla data di emissione.

In caso di contestazioni relative agli importi riportati in bolletta, l'utente potrà presentare reclamo scritto al Comune entro il termine di scadenza del pagamento. In questo caso i termini di riscossione rimarranno sospesi fino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti esperiti.

In caso di mancato pagamento della bolletta il Comune invierà all'utente sollecito scritto con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, il

pagamento non venga effettuato, il Comune, a titolo di risarcimento del danno finanziario patito, addebiterà gli interessi di mora, rapportati al periodo di ritardo rispetto al termine indicato nell'intimazione di pagamento e nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data di emissione delle bollette, aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi potranno anche essere addebitati nella bolletta successiva.

ART. 53

Ruoli di riscossione

La riscossione dei canoni e dei consumi potrà essere effettuata direttamente oppure il Comune potrà avvalersi di Soggetti appositamente incaricati ed abilitati alla riscossione e/o il recupero dei crediti nei confronti dell'utenza.

ART. 54

Interruzione del servizio per morosità

Indipendentemente dall'espletamento dell'azione per la riscossione dei canoni e dei consumi nei confronti dei debitori morosi, il Comune ha facoltà di ridurre, in qualunque momento, la portata della presa, senza l'obbligo di preavviso, qualora l'ingiunzione al pagamento dovesse rimanere senza esito.

La riduzione consisterà nella posa in opera di una strozzatura della tubatura mediante l'installazione di un tratto di tubatura del diametro di 3/8", lasciando quindi in disponibilità del concessionario una quantità d'acqua sufficiente per assicurare il minimo vitale.

Nel caso di riduzione, per poter ottenere la portata del servizio, l'utente dovrà versare al Comune la somma dovuta comprensiva di interessi moratori e spese di riscossione. Il Comune provvederà a ripristinare la portata della presa eliminando la strozzatura della tubatura entro tre giorni da quando avrà avuto notizia dell'avvenuto pagamento di tutte le proprie spettanze.

ART. 55

Lettura dei contatori

I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente saranno constatati, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 33, mediante lettura dei rispettivi contatori, dagli incaricati comunali ogni dodici mesi o più spesso, se il Comune lo giudicherà conveniente, anche indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti.

L'utente dovrà impegnarsi a permettere sempre, al personale incaricato munito di distintivo o di tessera di riconoscimento, il libero accesso ai locali contatori al fine della lettura o per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio. In alternativa il Comune potrà chiedere l'auto lettura dei contatori da parte dell'utente.

ART. 56

Verifica dei contatori

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica al Comune, eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia, previo versamento di un deposito.

Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nella tolleranza prevista, il contatore sarà ritenuto esatto, non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi ed il Comune incamererà il deposito effettuato a scomputo delle spese di verifica. Nel caso contrario la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento sarà limitato al periodo che intercorre fra la lettura di prova (al momento dell'accertamento) e l'ultima lettura effettuata, nonché fra quest'ultima e quella precedente; in tal caso il Comune procederà al rimborso del deposito e le spese di verifica saranno a suo carico.

Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare, quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 10 per cento (in più o in meno) dell'effettiva erogazione.

ART. 57

Indicazioni erronee dei contatori

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base della media dei consumi dei due anni precedenti

Se non fosse possibile stabilire tale raffronto, per essere la concessione di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio oppure, essendo altrimenti impossibile tale conteggio, sulla base della quantità d'acqua media consumata da ogni utente.

ART. 58

Abbuoni per perdite occulte

Qualora il contatore di un utente abbia registrato un consumo eccezionale di acqua, maggiore del 50% della media dei consumi dell'anno precedente applicata al periodo cui si riferisce la bolletta in contestazione, e dovuto ad una perdita la cui individuazione sia stata resa difficile perché derivante da una tubazione interrata, murata o non direttamente ispezionabile e tale perdita sia stata denunciata entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della bolletta, il Comune addebiterà all'utente:

- con le tariffe in vigore un quantitativo di acqua pari a quello determinato sulla base della media dei consumi dei due anni precedenti;
- con la tariffa base in vigore il quantitativo calcolato come perdita;
- l'intera quota relativa alla fognatura, se normalmente applicata.

La richiesta di sgravio può essere presentata:

- fornendo la contestuale lettura finale del contatore;
- fornendo la documentazione fotografica della perdita stessa, nonché la fattura e/o dichiarazione del tecnico che ha provveduto alla riparazione;

- essendo in regola con tutti i pagamenti precedenti la fattura comprensiva dei consumi da perdita.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

ART. 59

Reclami

Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all'Amministrazione comunale.

ART. 60

Violazione delle norme contrattuali

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal regolamento o dal contratto, o che comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o della rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale, nonché al pagamento di una penale il cui importo è stabilito nella tabella in allegato al presente regolamento.

ART. 61

Manomissione dei sigilli

Fermo restando il disposto dell'articolo 44, per l'indennizzo dovuto per il dissuggellamento delle saracinesche delle bocche da incendio, la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto e a quanto altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal presente regolamento, anche il pagamento, da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura delle spese per il ripristino dei sigilli.

ART. 62

Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui al Regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del Servizio; salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dall'art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 63

Rimborso delle spese

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Per il recupero di tali spese, si attua la procedura prevista dalle vigenti norme in materia. In ogni caso il rimborso di tali spese può essere imposto con la normale procedura giudiziaria ordinaria configurandosi nella fattispecie la responsabilità civile di cui all'art. 2043 del C.C.

ART. 64

Risparmi idrici

Nel contesto delle iniziative volte a razionalizzare l'impiego delle risorse idriche, favorendo il risparmio d'acqua potabile negli usi quotidiani, per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio edilizio esistente, dovranno essere utilizzate strumentazioni tecnologiche adatte a limitare l'erogazione dei flussi d'acqua potabile.

La riduzione delle erogazioni dovrà concretizzarsi mediante la posa in opera delle seguenti apparecchiature:

- cassette per gli sciacquoni dei wc dotate di doppio contenitore d'acqua, di capacità differenziata;
- miscelatori a basso consumo con erogatori dotati di frangigetto.

ART. 65

Utilizzazione acque piovane

Nel contesto della realizzazione degli impianti idrici interni alle abitazioni è consentita la realizzazione di impianti separati per l'utilizzazione delle acque piovane. Tali impianti potranno essere realizzati per garantire l'esercizio esclusivamente di wc e macchine lavatrici.

ART. 66

Emergenze idriche

Al fine di prevenire l'emergenza si dovranno periodicamente monitorare sia le portate delle sorgenti sia il livello delle falde dei pozzi.

L'Amministrazione comunale fronteggerà le emergenze idriche in via prioritaria con i propri mezzi ed il personale dipendente, in subordine ricercherà supporto all'esterno.

Nel caso di scarsità d'acqua si attueranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli. All'Amministrazione comunale è riservata la facoltà di provvedere all'approvvigionamento d'emergenza mediante autobotti oppure mediante il prelievo da altri pozzi o da altre sorgenti, previa verifica della qualità dell'acqua ed autorizzazione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

ART. 67

Variazioni al regolamento ed alle tariffe

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, anche, tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico.

Coloro che già fruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro una mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse.

In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate, come previsto nel precedente articolo 19.

ADDEBITI VARI SERVIZIO ACQUEDOTTO	
(Gli importi sotto elencati sono al netto di I.V.A. e Imposta di bollo ove previste)	
CAUSALE	IMPORTO €
Colloco contatore	
fino al diametro ¾"	46,95
oltre	88,00
Apertura di utenza già esistente (contatore già installato ma chiuso con i sigilli)	46,95
Subentro all'utenza (contatore già installato ed aperto – non sono apposti sigilli)	25,00
Sostituzione contatore per negligenza dell'utente (gelo, ecc.)	
fino al diametro ¾"	46,95
oltre	88,00
Sostituzione contatore per altri casi	gratis
Riapertura contatore in seguito a chiusura per morosità	46,95
PENALI	
(Gli importi sotto elencati sono al netto di I.V.A. e Imposta di bollo ove previste)	
CAUSALE	IMPORTO €
Usi impropri e rivendita dell'acqua	300
Prelievi abusivi	550
Manomissioni impianti e/o sigilli contatori	300
Sostituzione e/o rimozione contatore non autorizzato	300